



19682/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Mac. 152
22

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

CJ

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

Oggetto

FALLIMENTO

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI

- Rel. Consigliere -

Ud. 15/05/2017 - CC

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

R.G.N. 26704/2015

Cass. 19682
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

VSM IMMOBILIARE SRL, in persona dell'Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 433/D, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SPINAPOLICE, rappresentata e difesa dall'avvocato SEBASTIANO DE FEUDIS;

- **ricorrente** -

contro

CURATELA FALLIMENTO VSM IMMOBILIARE SRL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 20, presso lo studio dell'avvocato MADDALENA FERRAIUOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIANGELA ROSITO;

- **controricorrente** -

nonchè contro

5281
77



CANNONE SALVATORE;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1517/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI,
depositata il 05/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell'impugnata sentenza sul rilievo che essa aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento malgrado il creditore istante avesse successivamente desistito dall'istanza.
2. Resiste con controricorso l'intimato ed il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, giacché, come ancora di recente affermato da questa Corte, «la desistenza o rinuncia dell'unico creditore istante rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l'accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento» (Cass., Sez. I-VI, 5/05/2016, n. 8980)
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e l'obbligo del medesimo al versamento previsto in caso di rigetto di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione dall'art. 13, comma 1 *quater*, D.lgs. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM



Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2300,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, D.lgs. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 15.5.2017.

Il Presidente

Dott. Massimo Dogliotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
7 AGO. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSENETTI